

LXXXV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1950**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 10,50.

FALCHI PIERINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione ed approvazione della proposta di legge: «Disposizioni in materia di fitto di fondi rustici per uso pascolo». (25)

COSSU rileva che la proposta di legge Puligheddu, annunciata come la sintesi ed il completamento del disegno e delle proposte di legge precedentemente esaminate dal Consiglio, tiene conto soltanto di un aspetto del problema e rappresenta un semplice avvio alla sua soluzione. Non ha niente a che vedere, per esempio, con il disegno di legge Casu, nel quale le sinistre vedevano sostenute le esigenze dei pastori; inoltre, non tiene conto dei contrasti verificatisi tra pastori e proprietari terrieri.

L'oratore sostiene che Puligheddu fonda la sua proposta di legge su due considerazioni, che sono discutibili dal punto di vista sociale e tecnico. In primo luogo, la Sardegna è ben lontana dal raggiungere la misura della superficie coltivata a frumento nel 1938 e, in secondo luogo, le anormalità dell'anno scorso non sono state determinate dall'aumento del bestiame, nè dalla eccessiva concessione di terre ai contadini. Si tratta, invece, di una situazione più complessa, le cui cause sono sostanzialmente dovute alla anormalità di tutti i rapporti sociali. A conferma della sua tesi, l'oratore cita anche gli scritti dello stesso Assessore Casu, del Serpieri e del Pampaloni.

Il bilancio tipico delle piccole aziende pastorali sarde si può trovare anche ne « L'Italia

agricola»; esso, di solito, si chiude con una cifra che non solo non dimostra un profitto, ma corrisponde, grosso modo, al salario di un servo pastore. Il pascolo assorbe il 63 per cento della produzione lorda.

Questa verità si può trovare espressa anche in un libro dell'Assessore Casu sui pascoli dell'Ozierese, e vale per il nord e per il sud. Ogni perdita che supera il gioco normale del 10 per cento merita di essere presa in considerazione, perchè nel bilancio del pastore quella che può sembrare una piccola differenza è invece una scossa disastrosa.

A sostegno della proposta di legge Puligheddu esistono, indubbiamente, ragioni di carattere politico. La Regione ha in questo settore potestà primaria e può e deve quindi intervenire. Con questa legge la Regione compie un atto di coraggio, perchè afferma la sua potestà primaria in materia di patti agrari e modifica l'attuale assetto dell'agricoltura isolana.

Più difficile è il problema della pratica attuazione della legge. Esiste la via delle commissioni, nelle quali, peraltro, nessuno più ripone fiducia. Con questa legge, invece, si è proprio fatto ricorso a dette commissioni, mentre le leggi della Regione non dovrebbero dar luogo a nuove discordie, ma dovrebbero portare la pace nelle campagne dell'Isola.

Dichiara che, in linea di massima, le sinistre approvano gli emendamenti che sono stati presentati, perchè essi sono per la difesa dell'impresa agricola contro il capitale assenteista.

ZUCCA è del parere che si sia recitata al Consiglio regionale una tragicommedia, che altro non è se non l'eco della tragedia dei

pastori. Sa di ridicola farsa il tentativo di alcuni elementi della maggioranza che vogliono mettere in dubbio la competenza della Regione in materia di contratti agrari. Anche oggi si deve assistere ad una meschina manovra giustificata da dubbi pseudo giuridici...

PRESIDENTE invita Zucca ad usare un linguaggio più riguardoso.

ZUCCA riferisce che in sede di Commissione è stata citata una sentenza della Corte di Cassazione con la quale si nega alla Sicilia il potere di legiferare in materia di contratti agrari; ma l'oratore osserva che non spetta a detta Corte di emanare sentenze in tale materia: ciò sarà compito della Corte Costituzionale.

Ricorda che nel 1949 furono tenuti alcuni congressi di pastori nei quali fu chiesto uno sconto dei canoni del 30 per cento. Il Consiglio regionale si trova oggi di fronte a una proposta di legge che non prende in considerazione tali richieste; e sono state respinte le proposte di legge presentate dalle sinistre e da Masia, che ne tenevano conto! Quella Puligheddu non si preoccupa delle due principali aspirazioni dei pastori: fissazione di un *maximum* come era previsto dalla proposta Masia e sconto del 30 per cento come previsto dalla proposta delle sinistre. La proposta di legge Puligheddu favorisce in parte i pastori e in parte prevalente gli avvocati, dei quali in provincia di Nuoro si ha grande paura. Non è facile per l'affittuario provare il mancato reddito di un determinato terreno.

PULIGHEDDU, *relatore*, ritiene che ciascuno dei consiglieri riconosca l'opportunità della proposta di legge da lui presentata, che è stata studiata e predisposta tenendo presente le condizioni di tutti i piccoli pastori.

Dichiara di accettare gli emendamenti che sono stati presentati, in quanto estendono i vantaggi previsti nella sua proposta. La situazione dei pastori è stata da lui illustrata nella relazione scritta, per cui rinuncia a soffermarsi su tale punto.

Cossu ha detto di concordare con la relazione nelle conclusioni, ma non nelle argomentazioni. L'oratore precisa di avere dichiarato che, a causa di una più intensa richiesta di pascoli, si è verificato un aumento dei fitti, diventato insopportabile in queste annate scarse. Certo, Cossu ed il suo Partito non potevano accogliere la sua critica alle requisizioni di terre, molte delle quali, operate fuo-

ri termine, hanno costretto i pastori a contratti capestro. Non intendeva, peraltro, con ciò scagliarsi contro le cooperative dei contadini.

Era anche necessario intervenire per l'annata 1948-49 per la disciplina dei rapporti contrattuali delle annate successive. La proposta di legge ha appunto la modesta pretesa di venire incontro a tali necessità.

Zucca ha sostenuto che l'affittuario non potrà produrre le prove delle perdite; tale argomento non è valido, perchè i pastori sardi non vivono nel mondo della luna, ma in paesi della Sardegna dove è facilissimo controllare se e in quale misura un pastore ha avuto perdite. In proposito, l'oratore osserva che per far valere qualsiasi diritto è necessario produrre le prove. In verità, quando subisce veramente delle perdite, ogni pastore è in grado di presentare una documentazione. L'opposizione di sinistra, invece, esigerebbe un provvedimento indiscriminato, che non sarebbe equo perchè le condizioni variano da paese a paese e anche da terreno a terreno.

L'oratore dichiara di aver voluto rifarsi ad un principio non nuovo, il principio della riduzione, già consacrato in diritto romano, il quale non fissava nè il 30 nè il 50 per cento ma teneva conto del *plus quam tolerabile*, principio in base al quale il giudice doveva applicare la legge secondo i luoghi.

Circa la competenza della Regione in materia, crede che non vi sia alcuno che voglia metterla in dubbio, convinto come è che non vi sia nessuno dei consiglieri che voglia togliere all'Istituto autonomistico ciò che è stato conquistato dopo tanti anni di lotte.

Ciò che conta è che il Consiglio, nel votare la proposta di legge, segua un principio di giustizia. Deve, cioè, vedere se la legge è moralmente giusta e se essa rientra nella sua competenza. Se la risposta al primo quesito è affermativa, anche coloro che nella modifica del Codice Civile vedono una illegalità devono pensare soprattutto ai piccoli pastori, che temono di perdere il loro gregge, unico capitale della loro vita di lavoro, unica speranza per i loro figli.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che la Giunta, esaminata la proposta di legge Puligheddu, la approva con gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Nei contratti di affitto di fondi rustici per uso pascolo ad affittuari coltivatori diretti la riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile ha luogo anche quando la perdita o la mancata produzione del pascolo prodotto dal fondo raggiunge la misura di almeno il 30 per cento.

Salvo il limite massimo del 50 per cento fissato dal codice civile, la misura della riduzione del canone non potrà essere inferiore alla perdita accertata.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Melis - Masia:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Nei contratti di affitto dei fondi rustici la riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del codice civile ha luogo anche quando la perdita o la mancata produzione del fondo raggiunge la misura di almeno il 30 per cento.

Salvo il limite massimo del 50 per cento fissato dal Codice civile, la misura della riduzione del canone dovrà essere pari alla perdita del prodotto"».

D'ANGELO dichiara che, pur ritenendo competente la Regione in materia di contratti agrari, tale competenza soffre del limite di non poter apportare modificazioni permanenti al codice civile; la legge perciò dovrebbe avere un carattere di deroga temporanea. Per questo motivo non può accettare nè l'articolo, nè l'emendamento Azzena - Melis - Masia.

AZZENA obietta a D'Angelo che, se la Regione è competente ad intervenire in materia di agricoltura di volta in volta, è anche competente a intervenire definitivamente in materia di contratti agrari: se il Consiglio regionale, infatti, può legiferare ogni qualvolta si verifichino determinate condizioni, si può anche affermare il principio che una legge valga per sempre quando si verifichino quelle determinate condizioni.

L'emendamento del quale egli è firmatario estende i vantaggi della legge anche alla categoria dei contadini. L'emendamento non contrasta con il principio ispiratore della proposta di legge Puligheddu.

COSSU osserva che è necessario rendere armonici il titolo della proposta di legge con l'articolo 1.

PRESIDENTE precisa che ciò sarà fatto in sede di coordinamento.

Mette in votazione l'emendamento Azzena - Melis - Masia.

(E' approvato).

Art. 2

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per l'anno agrario 1948-49; la riduzione sarà effettuata tenendo conto esclusivamente del prodotto dell'annata medesima salvo che il contratto debba continuare, nel qual caso per gli anni successivi si applicherà l'articolo 1635 del Codice civile.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Melis - Masia.

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Limitatamente ai contratti di affitto di fondi rustici per uso pascolo le disposizioni della presente legge si applicano anche per l'anno agrario 1948-49, fermi restando i compensi a termini dell'articolo 1635 del Codice civile"».

D'ANGELO ritiene che non si possa stabilire la retroattività per un tempo precedente alla data di costituzione del Consiglio regionale.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, osserva che si può far risalire la retroattività sino alla data della pubblicazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

PULIGHEDDU osserva che le conseguenze economiche della legge in esame hanno la loro efficacia non al momento della stesura del contratto, ma al momento del pagamento. Le disposizioni in discussione incidono, quindi, sugli effetti finali dei contratti di fitto pascolo, che erano già stipulati quando il Consiglio regionale fu costituito.

ZUCCA sostiene che non ha importanza la data dell'inizio del rapporto giuridico, ma l'esistenza del rapporto stesso.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, non è d'accordo con D'Angelo nel ritenere che, nel caso in esame, il Consiglio legiferi sui rapporti anteriori all'inizio dell'esercizio dei propri poteri. La valutazione dei profitti e delle

perdite non può essere fatta che all'atto della scadenza del contratto. Dichiarò, pertanto, di ritenere che il pericolo di incompetenza, che D'Angelo ha rilevato, non sussista.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Azzena - Melis - Masia.

(E' approvato).

Art. 3

La domanda di riduzione dovrà essere proposta entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge per l'anno agrario 1948-49 e dal 30 settembre dell'anno agrario nel quale la perdita si è verificata, nunti l'Autorità Giudiziaria competente.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Melis - Masia:

« Sopprimere l'articolo ».

AZZENA ritiene che l'articolo, oltre che inutile, sia anche dannoso. E' inutile intervenire perchè la materia è già regolata dal codice civile; è pericoloso perchè si stabiliscono dei termini.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Azzena - Melis - Masia.

(E' approvato).

Art. 4

L'affittuario che ha inoltrato tempestivamente domanda di riduzione a sensi della presente legge ha facoltà di sospendere il pagamento della somma contestata sino alla decisione definitiva, entro i limiti consentiti dal Codice civile per la riduzione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Melis - Masia:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "L'affittuario che ha inoltrato domanda di riduzione ai sensi della presente legge può sospendere il pagamento del canone nella misura che sarà determinata in fase preliminare dal giudice, sentita la controparte.

La domanda di riduzione non è procedibile se non è pagata la parte residua" ».

AZZENA rileva che la formulazione adottata dalla Commissione non è parsa nè suffi-

cientemente chiara nè tale da garantire le parti interessate. Ritiene necessario evitare tutte le possibili ingiustizie.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Art. 5

L'affittuario potrà ripetere dal locatore la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone e quella minore determinata dalla Autorità Giudiziaria competente.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Melis - Masia:

« Sopprimere l'articolo ».

AZZENA ritiene superfluo l'articolo in quanto il diritto in esso previsto è già sancito nell'articolo 2.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Art. 6

E' nullo qualunque patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Melis - Masia:

« Sopprimere l'articolo ».

AZZENA sostiene l'inutilità dell'articolo essendo tale norma già sancita dal codice civile.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Art. 8

La presente legge ha carattere di urgenza ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Disposizioni in materia di fitto di fondi rustici per uso pascolo ». (25)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	30

contrari	8
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Borghero - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Corda - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Lay - Ledda - Masia - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Pilo Flores - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Satta - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 12,35.